

COMUNE DI S. GIOVANNI GEMINI
PROV DI AGRIGENTO

Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo-appalto

TITOLO PRIMO
PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, predisposto in applicazione della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il "Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo - appalto;
- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara;
- le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario.

Inoltre

- precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'Ente, funzionale all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.

Articolo 2 Limitazioni

Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000,00 euro oltre IVA ed escluso gli oneri per la sicurezza.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'art. 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano avuti affidati lavori per importo complessivo superiore a 150.000,00 euro.

L'importo complessivo di 150.000,00 euro è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Articolo 3 Competenze del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi del secondo comma dell'art.24 bis della L.R 7/03, su richiesta del Responsabile del procedimento e previo parere degli uffici competenti, adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo - appalto mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Articolo 4 Competenze del Dirigente

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo, su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il Dirigente a cui sono state

attribuite le funzioni del comma tre bis dell'art.51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo appalto.

TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 5 Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di San Giovanni Gemini per l'affidamento di lavori mediante cottimo -appalto regolato dall'art.24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R.7/02, modificato ed integrato dalla L.R. n° 7/2003.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000,00 euro.

Articolo 6 Iscrizione all'albo

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Gemini:

- a) imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A.;
- b) imprese iscritte da almeno 1 anno, per i lavori da eseguire, all'albo separato delle Imprese Artigiane istituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- c) imprese iscritte da almeno un anno al registro prefettizio, sezione di produzione e lavoro;
- d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C. C.I.AA.

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall'attestazione SOA.

I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato dell'albo artigiani.

I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati della C. C. I.A.A. e del registro prefettizio.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della CCIAA, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.

Articolo 7 Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico di questo Comune, entro la data prevista dall'apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi dei D.P.R.445/2000.

La domanda, oltre la qualifica e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere; le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

- a) il possesso della capacità di contrarre con la P.A.;
- b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575 e di cui all'art.4 del D.Leg.vo 8 agosto 1994, n.490;
- c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art.75 del D. P. R.21 dicembre 1999, n.554;

- d)che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e)che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici;
- f)che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g)che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Articolo 8 Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti:

- 1) attestazione SOA, - ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Inoltre - certificato dell'albo artigiani - oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- 2) per le società, certificato della CCIAA dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita ;per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
- Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'art.9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente art.4, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo. Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali contro deduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura dei predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente art.10, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio e alla trasmissione al Sindaco,

agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all'ufficio Contratti, all'U.R.P. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavoro, utilizzando le categorie generali allegata al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicherà l'istituzione dell'albo e la sua prima compilazione. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Articolo 10 Effetto dell'iscrizione all'albo

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo.

Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 11 Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 13.

Nel caso di cui al n.2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita

semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Articolo 12 Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
- 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2 dicembre 1956, n.1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca per l'iscrizione stessa;
- 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) domanda di cancellazione all'albo;
- 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

TITOLO TERZO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 13- Partecipazione alle gare ufficiose

a) Per l'affidamento di lavori di importo superiore a 5.000,00 € , oltre IVA, il Dirigente dell'Ufficio interessato, spedisce a ciascuna delle imprese efficacemente iscritte per specializzazione, per categoria o per attività e importo occorrenti per l'assegnazione, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata o notifica a mezzo di messo comunale, contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare e, contemporaneamente, provvede a dare pubblicità, per estratto, nell'albo pretorio del Comune.

b) Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 5.000,00 € , oltre IVA, se nell'albo risultano iscritte efficacemente più di quindici Imprese, aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso d'informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio di questo Comune, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le Imprese iscritte nell'Albo per specializzazione, categoria, attività e importo adeguati al cottimo da assegnare, il Responsabile dell'Ufficio interessato deve formulare ad almeno cinque di tali Ditte di fiducia, seguendo il principio della rotazione, specifica richiesta di offerta. Nel caso di importo di cui alla lettera b), se nell'albo risultano iscritte un numero non superiore a quindici imprese, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ufficiosa, la pubblicità del cottimo-appalto da eseguire, verrà effettuata con le modalità di cui alla lettera a) del presente articolo.

Se per determinate categorie di lavori, nell'albo delle Imprese di fiducia con si sarà raggiunto il numero minimo di cinque iscritti, il R.U.P. dovrà integrare le richieste di offerta, con altre Ditte al di fuori di detto albo.
Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad Imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione dall'albo.
Non è altresì consentito invitare o aggiudicare cottimi, nell'arco dell'anno solare, ad imprese che siano rimaste aggiudicatari di lavori, da parte di questo Ente, per un importo di almeno 50.000,00 euro, fino a quando le altre Ditte in possesso degli stessi requisiti di specializzazione e categoria, non ne abbiano avuto alcuno.

Le prescrizioni del presente articolo sono formulate in osservanza al regolamento richiamato al comma 5 dell'art. 24 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme di cui alla L.R. 02/08/2002 e successive modiche ed integrazioni.

Articolo 14

Contenuto dell'avviso di informazione

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) procedura di aggiudicazione;
- b) luogo di esecuzione;
- c) natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) data, ora e luogo della loro apertura;
- h) condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) documenti da presentare e relativa modalità;
- j) criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- k) il Responsabile unico del procedimento.

Articolo 15 Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

- possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una S.O.A.;
- iscrizione, da almeno un anno e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- iscrizione, da almeno un anno e per i lavori da eseguire, al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro;
- iscrizione alla CCIAA, per le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), a condizione che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 25% dell'importo del contratto da stipulare.

Articolo 16 Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n.14. sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Articolo 17 L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 18 Celebrazione della gara

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'art.51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al Presidente.

Dalla celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Alle ditte non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione.

Articolo 19 Verbale di gara ed aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/lo giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione del merito del giudizio.

Articolo 20 Comunicazione dell'aggiudicazione

Il Responsabile dell'ufficio contratti per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede a darne comunicazione all'impresa interessata invitandola, a presentare i documenti di rito per la stipula del relativo negoziale.

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per lavori di importo fino a 15.000,00 euro.

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'Amministrazione per l'appalto.

La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art.30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R.7102, e successive modiche ed integrazioni, tranne per importi contrattuali inferiori a euro 15.000,00, sempre che il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 21 contratto

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1- mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi euro 15.000,00;

2- mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata repertoriata in tutti gli altri casi.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Comunale.

TITOLO TERZO NORME FINALI

Articolo 22 Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

Articolo 23 Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art.198 del vigente ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai Dirigenti Responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U. R. P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 24 Entrata in vigore

il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art.197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

COMUNE DI S. GIOVANNI GEMINI
(PROV. AGRIGENTO)

sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che il regolamento è stato ~~pub~~ ri pubblicato
~~al~~ all'Albo Pretoria dal 15 APR. 2004 al 30 APR. 2004
S. Giov. Gemini, - 7 MAG. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

(~~causale o peraltro~~)
IL MESSO COMUNALE



col. 9

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

DEL 20/04/2005

=====

OGGETTO: Integrazione regolamento comunale sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto su richiesta dei consiglieri comunali Lupo Francesco, Guagenti Enza e Reina Piera.

=====

L'anno duemilacinque il giorno venti del mese di Aprile alle ore 20,00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione del Consiglio comunale in seduta di prosecuzione che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge e partecipata al Sindaco, all'appello nominale sono:

=====				=====	
CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
Lupo Francesco	X		Giracello Danilo	X	
Giambrone Giuseppe	X		Lupo Mario		X
Barbasso Calogero	X		Lombino Salvatore	X	
Guagenti Enza		X	Ali Giovanna	X	
Reina Antonino		X	Riolo Vincenzo	X	
Pellitteri Gaetano	X		La Greca Palmiro	X	
Reina Piera	X				
Centinaro Giuseppe	X				
Maggio Alfonso	X				

=====

Presenti n.12

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Vasile Salvatore.
Si dà atto che ai sensi dell'art.20 - comma 3° della l.r. 26 agosto 1992, n.7 è presente il Sindaco e gli assessori Lupo Vincenzo e Panepinto Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giambrone Giuseppe Presidente del Consiglio - dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione hanno espresso:

- il respons.del serv., per la regolarità tecnica,parere favorevole
- il respons.del serv., per la regolarità finanz.,parere favorevole

Il Presidente invita i Signori consiglieri comunali, prima di procedere alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, a salutare il nuovo Pontefice Benedetto XVI.

I consiglieri alzatisi applaudono al nuovo Papa.

Preliminarmente su proposta del Presidente vengono nominati ad unanimità, scrutatori della presente seduta i consiglieri La Greca Palmiro, Maggio Alfonso e Reina Piera.

Il Presidente chiede ai consiglieri di volere procedere alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, ricordando che già in parte nella seduta precedente alcuni aspetti dell'argomento erano stati affrontati.

Chiesta la parola il consigliere Centinaro ricorda che nella precedente seduta era assente e quindi non ha conoscenza di quanto detto. Dopo di che entrando nel merito della proposta dichiara di essere d'accordo sulla modifica all'art. 13 ma manifesta alcune perplessità, condividendo il parere espresso dal dirigente dell'area tecnica, sulla modifica dell'art. 11 anche perchè viene a penalizzare le imprese costringendole ad affrontare delle spese per produrre l'offerta anche se non interessate ai lavori.

Il consigliere Giracello evidenzia l'opportunità di concordare una proposta unitaria di modifica all'art. 11 prevedendo una percentuale inferiore in quanto ritiene opportuno che il Comune si tuteli, perchè non è ammissibile che a delle gare partecipi solo una impresa. Perciò propone una sospensione di cinque minuti per una conferenza tra i capigruppo consiliari.

Il consigliere Pellitteri dichiara di essere d'accordo alla conferenza dei capigruppo nella speranza di trovare una soluzione unitaria, evidenzia la condivisione della modifica all'art. 13 ma non la modifica proposta all'art. 11 in quanto limita la libertà di partecipazione o meno ad una gara delle imprese.

Il consigliere Barbasso dopo aver salutato i presenti, dichiara di essere d'accordo con il consigliere Centinaro.

Il presidente evidenzia che ci sono delle posizioni chiare in merito alla proposta, perciò potrebbe procedersi anche alla votazione.

Il consigliere Reina Piera dichiara la disponibilità del proprio gruppo a modificare la proposta qualora se ne dovesse concordare una diversa, perciò ribadisce l'opportunità della sospensione chiesta dal consigliere Giracello per una conferenza dei capigruppo.

Il Presidente messa ai voti la proposta di sospensione dei lavori, la stessa viene accolta ad unanimità.

Alle ore 20,15 vengono sospesi i lavori.

I lavori riprendono alle ore 20,40, sono presenti gli stessi consiglieri presenti al momento della sospensione e di cui al frontespizio.

Alla ripresa dei lavori il consigliere Reina Piera comunica che la conferenza dei capigruppo ha concordato una proposta unitaria.

Il consigliere Giracello riferisce sulla proposta concordata e precisamente di condividere la modifica proposta all'art. 13 e di modificare l'art. 11 aggiungendo il seguente ottavo comma " E' altresì sospesa dall'albo, per la durata di un anno dall'emissione del provvedimento di sospensione, la ditta che, avendo ricevuto avviso di informazione di cui all'art.13 del presente regolamento, non presenti offerta in sede di gara nell'arco dell'anno solare, per almeno il 50% delle volte cui è pervenuto il superiore avviso".

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i vari interventi;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R.11.12.1991 n.48;

VISTA la L.R. 03.12.1991 n.44;

VISTA la L.R. 26.08.1992 n.7;

VISTA la L.R. 01.09.1993 n.26;

VISTA la l.r. 32/94;

VISTA la l.r. 23/97;

VISTA la l.r. 23/98;

VISTA la l.r. 30/2000;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di approvare le modifiche al regolamento comunale sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto, e precisamente di approvare la modifica all'art. 13 così come proposto dai consiglieri Lupo Francesco, Guagenti Enza e Reina Piera, e di modificare l'art. 11 aggiungendo il seguente ottavo comma " E' altresì sospesa dall'albo, per la durata di un anno dall'emissione del provvedimento di sospensione, la ditta che, avendo ricevuto avviso di informazione di cui all'art.13 del presente regolamento, non presenti offerta in sede di gara nell'arco dell'anno solare, per almeno il 50% delle volte cui è pervenuto il superiore avviso".

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. Lupo

IL PRESIDENTE

F. Giambone

IL SEGRETARIO COM.LE

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 13 MAG. 2005 e defissa il 28 MAG. 2005

Dalla Residenza Municipale, li
IL MESSO COM.LE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all' Albo Pretorio dal al per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COM.LE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art.4 della L.R. n.23/97.

Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata inviata al CO.RE.CO. di in data prot.

L'impiegato responsabile

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
